



COMUNE DI FRASCATI

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA N. 76 del 08-04-2020

Oggetto: UTILIZZO OBBLIGATORIO DELLA MASCHERINA MONOUSO ALL'INTERNO DEI LOCALI DEGLI ESERCIZI DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI DEL TIPO SELF SERVICE O FAI DA TE

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE:

- sull'intero territorio nazionale è in atto emergenza sanitaria originata da pandemia virale COVID-19;
- sulla scorta di tale situazione il Governo nazionale ha adottato misure straordinarie volte al contenimento della diffusione virale, anche attraverso la limitazione della circolazione dei cittadini per sole comprovate esigenze lavorative, necessità e motivi di salute, al fine di imporre la massima presenza in abitazione;
- il D.P.C.M. 1° aprile 2020: "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale che, all'art. 1, c. 1, prevede che l'efficacia delle disposizioni del D.P.C.M. del 9 marzo 2020 prorogandole fino al 13 aprile 2020;
- l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;
- **VISTO** che nella prassi quotidiana l'accesso ai punti vendita ove è concesso l'approvvigionamento di generi alimentari con la formula "fai da te" o "self-service", può causare il non mantenimento della distanza interpersonale disposta con le misure di contrasto all'epidemia in essere, nonché la manipolazione delle merci anche da soggetti asintomatici;
- **RISCONTRATO** che tale consuetudine alla manipolazione di generi alimentari, in particolare frutta e verdura, denota la mancanza da parte di taluni ad osservare l'invito ad indossare guanti protettivi, seppur messi già a disposizione nei punti vendita, di fatto al momento non è da tutti osservata;
- **VALUTATO** che nel contesto attuale si pone la necessità oltre che dell'indossare obbligatoriamente guanti protettivi così come messi a disposizione dal punto vendita, nonché ad indossare una protezione delle vie aeree mediante un dispositivo facciale di protezione (tipo mascherina chirurgica) e che tale obbligo già vige per gli esercenti e loro dipendenti nei punti vendita;
- **CONSIDERATO** che sorge l'obbligo anche di tutelare le maestranze al lavoro presso i punti vendita di generi alimentari, onde evitare l'aggravio del rischio epidemico, nonché per la popolazione tutta prevedere il rafforzamento dell'uso di dispositivi di protezione;
- **VISTO** che i dati sulla prosecuzione del contagio impongono appunto di rafforzare le indicazioni per quanto attiene ai comportamenti che possono generare condizioni idonee alla sua diffusione ulteriore;

- **RITENUTO**, pertanto, di prevedere, in via precauzionale, l'utilizzo obbligatorio delle mascherine chirurgiche monouso secondo modalità che garantiscano un rafforzamento delle misure di tutela della salute dei singoli e delle collettività, tenuto conto del fattore di rischio presente in detti esercizi commerciali;
- **RILEVATA** la necessità di dare tempestivamente corso a misure precauzionali restrittive a tutela della salute pubblica;
- **CONSIDERATO** che per l'approvvigionamento di dette mascherine l'utente potrebbe rivolgersi direttamente all'esercizio commerciale che potrà collaborativamente porle in vendita, a prezzo di costo, con obbligo di indossarle prima di accedere nell'esercizio medesimo;
- **RILEVATO** altresì che per le fasce a rischio come anziani oltre i 70 anni, persone con disabilità e donne in stato di gravidanza, l'invito a suo tempo emesso a promuovere con le modalità opportune, l'accesso prioritario ai punti vendita dalle ore 09:30 alle ore 11:30, ha bisogno di rafforzamento ordinatorio;

VISTO l'art. 50, comma 5, D.lgs. 267/2000;

ORDINA

1. di disporre l'utilizzo obbligatorio della mascherina monouso, all'interno dei locali degli esercizi di vendita di generi alimentari del tipo self-service o fai da te;
2. tale obbligo non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni e alle persone che non tollerino l'utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione rilasciata da persona abilitata alla professione medica;
3. di favorire l'ingresso prioritario, nella fascia oraria dalle ore 09:30 alle ore 11:30, a persone come anziani oltre i 70 anni, persone con disabilità e donne in stato di gravidanza, organizzando opportunamente a cura del gestore dell'esercizio commerciale, la gestione del flusso di accesso ai locali di vendita;

DISPONE

Che copia della presente venga trasmessa:

A S.E. il Prefetto di Roma;

Al Segretario Generale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, nonché all'Ufficio Stampa per la divulgazione mediante apposito comunicato agli organi di informazione operanti nel territorio;

Al Commissariato di P.S.;

Al Comando Provinciale Carabinieri;

Al Comando Gruppo Guardia di Finanza;

Alle Associazioni di categoria dei commercianti.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate della esecuzione della presente ordinanza.

A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale, avverso il presente atto, è ammesso ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni, in via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Sindaco
Mastrosanti Roberto

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate.